

N. R.G. 928/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Monica Lorenzini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **928/2018** promossa da:

GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 00409920584), con il patrocinio dell'avv. MUNGARI MATTEO
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MUNGARI MATTEO

ATTORE/I

contro

PAOLO FORBICIONI (C.F. FRBPLA48R10A691W), con il patrocinio dell'avv. COEN LORENZO
MARIA e dell'avv. BELARDUCCI GETTULIO (BLRGTL56M20L117P) VIA VISCIOTTI 1 05100
TERNI; COEN STEFANO (CNOSFN53S20H501U) PIAZZA DI PRISCILLA, 4 ROMA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PRISCILLA 4 00199 ROMA presso il difensore avv. COEN
LORENZO MARIA

CONVENUTO/I



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la Generali Italia spa conveniva

in giudizio il dott Paolo Forbicioni per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “

accertare e dichiarare che la decisione arbitrale resa in data 28.12.2017 è viziata per i motivi di cui in premessa e, conseguentemente accertare e dichiarare inesistente e/o nulla e/o, comunque, annullare la decisione arbitrale resa in data 28.12.2017, di cui in premessa, per tutti i motivi sopra esposti; b) in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 180/2018 del 27.02.2018, r.g.n. 284/2018, emesso dal Tribunale Civile di Terni, in quanto emesso sulla base di un lodo arbitrale nullo e/o inesistente e/o inefficace per i motivi di cui in premessa; c) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio oltre accessori di legge.

Deduceva parte attrice che con decreto ingiuntivo le veniva ordinato il pagamento della somma di € 111.250,00 oltre interessi legali e spese di procedura a titolo di corresponsione di una indennità per invalidità permanente a favore dell'odierno opposto titolare di una polizza assicurativa con Generali;

Deduceva che il dott Forbicioni aveva denunciato in data 6 giugno 2016 una malattia per la quale le parti non raggiungevano un accordo sul grado di invalidità e, per questo,



demandavano la controversia ad un lodo arbitrale che riconosceva all'assicurato una invalidità permanente al 62%.

Deduceva che l'articolo D.2 delle condizioni generali di Assicurazione prevedeva che “*In caso di controversie sulla natura e/o sulla durata dell'evento, sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente nonché sulla applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui agli arttA2,B17 e C3 le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo; o in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.....(omissis) le decisioni del collegio medico sono vincolanti tra le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo”*

Deduceva che il suddetto lodo era da configurarsi come lodo arbitrale irrituale e che pertanto poteva essere impugnato per:

errore degli arbitri in quanto il terzo arbitro non avrebbe indicato le manovre semeiologiche che avrebbero consentito di classificare il deficit denunciato come “*medio elevato*” ; per avere il terzo arbitro eseguito solo tre rilievi semeiologici e per non avere considerato nella raccolta dell'anamnesi svolta circostanze rilevanti sulla vita lavorativa del paziente; per non avere il terzo arbitro formulato una diagnosi propria essendosi basato esclusivamente su quella fomulata da precedenti medici; per avere il



terzo arbitro eseguito un esame insufficiente sul paziente; per non avere il terzo arbitro esaminato le circostanze emerse in sede di rivalutazione; per non avere il terzo arbitro riletto in contraddittorio tra le parti le incongruenze tra lo stato fisico rilevato e la formulazione diagnostica dichiarata; per avere il terzo arbitro quantificato il danno biologico di natura psichica in modo sommario e generico; per non avere il terzo arbitro acquisito i documenti che attestavano la cancellazione del dott Forbicioni dall'albo dei medici e le cause che lo hanno indotto a tale passo.

Violazione del principio del contraddittorio per avere il terzo arbitro evitato il confronto tra le parti in causa con la mancata rilettura dei reperti radiologici del paziente;

Violazione dei patti contrattuali in quanto le norme contrattuali prevedevano l'indennizzazione delle sole invalidità permanenti conseguenti della malattia denunciata senza considerare le preesistenze

Deduceva inoltre che la invalidità permanente era quantificabile nella misura del 30% e per questo la compagnia aveva indennizzato la somma di € 13.750,00 in virtù della tabella di cui all'art 5 C.G.A

Si costituiva in giudizio l'opposto concludendo *“per la declaratoria di inammissibilità, ovvero – in ogni caso - per il rigetto dell'opposizione avversaria e per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.*

Si insiste per la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione”



Parte opposta deduceva che:

il dott Forbicioni era intestatario di una polizza assicurativa per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

detta polizza assicurava la invalidità permanente da malattia, la quale, se fosse stata pari o superiore al 60% con conseguente possibilità di esercitare la professione di medico, avrebbe comportato al diritto della liquidazione del 100% dell'importo assicurato e, nel caso in esame la somma assicurata era pari ad € 125.000,00.

dal mese di gennaio 2015 il dott Forbicioni accusava deficit di forza di carico degli arti superiori con compromissione dei movimenti fini della mani e della forza e, successivamente nel 2016 una ipostenia ingravescente agli arti inferiori, lieve disfagia ed incontinenza urinaria, frequenti cadute a terra e, per ultimo una sindrome depressiva per la quale assunse Xanax e Duloxetina per cui era costretto ad interrompere l'attività di odontoiatra, di medico di guardia e di medicina generale;

la quarta commissione medica per l'accertamento della invalidità civile delle condizioni visive e della sordità della ASL di Narni in data 9 maggio 2015 a seguito di visita di accertamento riconosceva l'odierno esponente *“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L 124/98) medio grave 67/99%”* a seguito di una limitazione funzionale movimenti articolari; 08 –neurlogiche;

era insorta tra le parti controversia sul grado di invalidità permanente da riconoscere all'opposto e, quindi, secondo i termini di polizza sopra richiamati, veniva nominato un



collegio arbitrale il quale, a maggioranza dei suoi membri decideva per il riconoscimento di una invalidità del 62% in capo all'assicurato.

Deduceva inoltre parte opposto che nel caso di specie si era in presenza del lodo rituale che, non essendo stato impugnato di fronte alla Corte d'Appello doveva considerarsi ormai passato in giudicato.

In subordine respingeva ogni addebito, qualora il lodo fosse da considerarsi irrituale, sui vizi denunciati da controparte.

La istruttoria si svolgeva con la concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto; con lo svolgimento delle memorie istruttorie. Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione non ammetteva alcuna istanza istruttoria e rinviava per conclusioni.

Passata la causa all'odierno giudice, sulle conclusioni di cui all'udienza in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art 190 cpc

La prima questione è relativa alla natura del lodo se rituale o irrituale.

Nell'arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre effetti di cui all'art 825 cpc con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale , mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare le decisioni degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare



il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri (dato che pure l'arbitrato libero permette tale modalità) e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento tra l'art 101 cpc e gli artt 2,3,24 Cost ed in linea con l'art 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. (cass sez I n. 24558/2015).

Nel caso in esame il lodo per cui è causa è di tipo irrituale avendo tutte le caratteristiche sopra enunciate ed avendo funzione di composizione consensuale della controversia con efficacia negoziale e struttura assimilabile ad un mandato a transigere o a stipulare, un negozio di accertamento; pertanto lo stesso poteva essere impugnato non di fronte alla Corte d'Appello a norma dell'art 828 c.p.c. ma in base alle norme ordinarie sulla competenza, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale.

L'eccezione di parte opposta quindi sulla natura rituale del lodo deve essere disattesa.

Parte opponente ha dedotto i vizi del negozio posto in essere: le parti infatti hanno inteso affidare ad un arbitro la soluzione della controversia attraverso lo strumento riconducibile alla loro volontà impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale volontà.



L'arbitrato irrituale che ha dato forma alla presente controversia è stato correttamente sostenuto dal principio del contraddittorio: non è emerso infatti dalla lettura dei documenti in atti una deroga al principio del contraddittorio in quanto i due arbitri di parte sono stati messi in condizioni di confrontare le loro deduzioni che tuttavia sono state assunte liberamente dal terzo arbitro nella decisione finale.

Anche l'asserito errore del lodo non può essere accolta in quanto l'errore non verte su una condizione sostanziale della controversia che abbia in qualche modo inficiato la volontà delle parti ma su una valutazione del terzo arbitro di tipo medico legale che non merita di essere contraddetta. Il merito della controversia è stato infatti puntualmente analizzato e gli arbitri di parte hanno preso parte alla decisione con le loro puntuali osservazioni.

E' emerso del resto che il dott Forbicioni a seguito della malattia e come conseguenza diretta ha perso la manualità e la sensibilità delle mani con la conseguenza che non ha potuto più svolgere la professione di medico e quindi è evidente il nesso causale tra la malattia insorta le conseguenze sullo stato dell'assicurato.

Le osservazioni della opponente sui vizi del negozio debbono quindi essere disattese essendo emerso che l'arbitrato si è svolto secondo i criteri contrattualmente previsti e nel pieno svolgimento del contraddittorio tra le parti.

La domanda di parte opponente deve essere respinta

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta la opposizione e conferma il D.I. opposto
- 2) Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge

Terni, 21 aprile 2021

Il Giudice

dott. Monica Lorenzini

